

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 241/90

TRA

l'ARLeF – Agenzie Regionâl pe lenghe furlane, con sede in via della Prefettura, 13 – Udine, nella persona del Presidente Eros Cisilino, e il Comune di Gemona del Friuli, con sede in piazza del Municipio, 1 Gemona del Friuli, nella persona del Sindaco Roberto Revelant,

PREMESSO CHE

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ARLeF n.4 del 29 gennaio 2026 è stata approvata la proposta di programma per la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della Festa della Patria del Friuli 2026-2028, che prevedeva, nel corso del 2026, la collaborazione con il Comune di Gemona del Friuli e con la Scuola mosaicisti del Friuli, per la realizzazione di un'opera in mosaico che celebra il 60° anniversario della morte di Giuseppe Marchetti, da apporre nella nuova sede a lui intitolata della scuola superiore del predetto comune;

con deliberazione della Giunta Regionale n.140 del 6 febbraio 2026 è stata approvata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ARLeF n.4 del 29 gennaio 2026 sopra citata;

l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

l'ARLeF,

ai sensi dell'art. 2 dello Statuto:

- opera con le finalità, tra l'altro, di svolgere in modo continuativo, autonomo e diretto tutte le attività atte a promuovere e dare piena attuazione alle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana, in particolare a supporto delle Amministrazioni pubbliche;
- provvede direttamente alla realizzazione di iniziative di promozione della lingua friulana in ogni ambito della vita sociale;
- i compiti previsti dallo Statuto sono svolti anche mediante forme di collaborazione con organismi pubblici e privati;

ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31 del 5 novembre 2012 e modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 15 novembre 2023 l'ARLeF può instaurare collaborazioni con organismi pubblici, previa decisione del Consiglio di Amministrazione, in accordo con i soggetti coinvolti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

il Comune di Gemona del Friuli, ai sensi dello Statuto comunale:

- assume come proprio specifico compito la tutela e la valorizzazione dell'intero patrimonio linguistico, culturale, storico, artistico ed ambientale della comunità;
- assume iniziative per concludere accordi con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato,

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Oggetto)

L'ARLeF e il Comune di Gemona del Friuli intendono avviare una collaborazione fra i due enti col fine di commemorare don Giuseppe Marchetti nel sessantesimo anniversario della sua scomparsa mediante la realizzazione di un'opera artistica, da porre presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Magrini Marchetti" di Gemona del Friuli.

Articolo 3 (Compiti dell'Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane)

L'ARLeF – Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane si impegna a finanziare il Comune di Gemona del Friuli per la realizzazione e installazione dell'opera artistica, da realizzare presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Magrini Marchetti" di Gemona del Friuli.

Articolo 4 (Compiti del Comune di Gemona del Friuli)

Il Comune di Gemona del Friuli si impegna a:

- presentare una domanda di contributo secondo le modalità e i termini indicati nell'art. 6 del presente Accordo;
- a seguito di comunicazione da parte dell'ARLeF, acquisire il relativo Codice Unico di Progetto (CUP) e comunicarlo all'Agenzia;
- effettuare l'intervento di realizzazione e installazione della opera artistica, entro i termini che verranno stabiliti dal Decreto di concessione del contributo;
- presentare la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa

progettuale con le modalità previste dall'art. 42 della L.R. 7/2000 e specificate dal Decreto di concessione;

- dare un'adeguata evidenza del sostegno dell'ARLeF e della Regione nell'ambito delle eventuali attività di comunicazione inerenti l'iniziativa

Articolo 5 (Modalità attuative)

Per la realizzazione dell'attività prevista dall'articolo 2, l'ARLeF mette a disposizione del Comune di Gemona del Friuli un contributo fissato nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile. In ogni caso, l'importo del contributo non potrà essere superiore a € 30.000,00.

Articolo 6 (Domanda di contributo)

La concessione del finanziamento avverrà a seguito di presentazione da parte del Comune di Gemona del Friuli di una domanda di contributo, corredata dal relativo piano di spesa e da una relazione illustrativa, da effettuarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

Il contributo sarà concesso secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana. L'Ufficio di Direzione accerterà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della spesa e verificherà la completezza e la regolarità della domanda. Il Decreto di concessione fisserà anche i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Il contributo potrà essere erogato, su richiesta del Comune, in forma anticipata in misura pari al 100% dello stesso. La liquidazione del saldo del contributo sarà disposta a seguito dell'approvazione della rendicontazione.

Art. 7 (Riservatezza)

Ciascuna delle Parti si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra parte o Terze parti, di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

Le Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679, tratteranno i dati contenuti nel presente accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 8 (Risoluzione delle controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, sarà competente il Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia.

Articolo 9 (Clausola residuale)

Alla procedura si applica, per quanto non specificamente previsto dal presente accordo, quanto disposto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e dal Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per la promozione della lingua friulana.

Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore alla data della stipula e scadrà una volta approvato il rendiconto da parte dell'ARLeF.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n. 241/1990 e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

per l'ARLeF

Il Presidente
Eros Cisilino

per il Comune di
Gemona del Friuli

Il Sindaco
Roberto Revelant

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: WILLIAM CISILINO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 22/05/2026 13:22:17